



Mario Piatti

Limiti e possibilità del Liceo musicale e coreutico

7/12/2009

1. L'attivazione dei licei e il futuro dei conservatori

Ogni ragionamento che in questo momento (7 dicembre 2009) possiamo fare sull'argomento qui in discussione, deve partire, a mio avviso, dai vincoli delle norme in atto o in fase di emanazione.

La norma principale di riferimento è, se non erro, il *Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* che detta la disciplina dei nuovi licei, decreto a cui rimanda, nell'art. 1, anche lo *Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ..."*, schema approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e in fase di approvazione in seconda lettura (una volta acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari e della conferenza Stato-Regioni).

Ogni considerazione che prefiguri qualcosa di diverso da quanto stabilito dal Decreto 226 è legittima, ma inefficace e inutile in questo momento, in quanto vorrebbe dire esigere dal parlamento e dal governo l'emanazione di un nuovo decreto legislativo (cosa di fatto improbabile allo stato attuale). Il che non significa che si possa pensare a modifiche legislative, ma sicuramente questo comporterà tempi molto lunghi. Chi ne ha desiderio e voglia può legittimamente prefigurarsi futuri diversi, o auspicare nuove leggi di riforma, o delineare strutture ordinamentali in cui la musica sia meglio valorizzata, ecc. ecc. Forse è anche necessario continuare a sperare, a discutere, a fare proposte, a inoltrare istanze, a diffondere appelli, a fare lobby. Ma, realisticamente, credo che si debba prendere atto che le norme già pubblicate e quelle in fase di approvazione sulla base di quelle che sono le decisioni governative adottate, ci pongono di fronte a una situazione di fatto per la quale i margini di manovra sono strettissimi. E quindi: o si abdica, rinunciando a sperare che si possano cambiare le cose, o si tenta di elaborare proposte con la speranza che in un prossimo futuro la situazione politica diventi favorevole alle nostre istanze, o, infine, si tenta di far sì che le ultime decisioni al riguardo risultino le meno peggio.

Qualche margine di manovra sembra ancora possibile relativamente allo *Schema di Regolamento* che, se pur approvato in prima lettura dal governo, può subire ancora qualche modifica, in base sia ai pareri delle Commissioni parlamentari, sia alle indicazioni che possono venire da associazioni o singoli nell'ambito del dibattito aperto sul sito che il Ministero ha attivato proprio per questo: <http://nuovilicei.indire.it/>. Da tener conto poi delle elaborazioni che ne farà una apposita commissione ministeriale preposta proprio alla definizione del testo ultimo del regolamento da parte della "cabina di regia" predisposta dal Ministro (si veda il sito citato).

Prima di entrare nel merito dello Schema di regolamento vorrei però fare una considerazione sulle conseguenze che l'attivazione del liceo musicale e coreutico avrà nei conservatori di musica.

In estrema sintesi si può dire che il dibattito che si sta sviluppando nel merito sembra articolarsi in due visioni contrapposte.

Da un lato gli "apocalittici" prefigurano lo svuotamento delle classi di strumento dei conservatori, e quindi la soprannumerarietà di un gran numero di docenti che, in tal caso, potrebbero venire "secondarizzati" con l'utilizzazione in altri comparti, in particolare nel comparto scuola (licei e altri istituti) (si ricorda che la legge 508 ha istituito il comparto AFAM distinto sia dall'Università che dal comparto scuola). A sostegno di questa tesi gli apocalittici riportano i dati relativi agli iscritti nell'a.a. 2008-2009: circa tre quarti degli

studenti sono nella fascia d'età della scuola secondaria, e solo un quarto è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (iscritti ai periodi superiori dei corsi tradizionali e ai corsi di I, di II livello e post-diploma).

Dall'altro lato gli "integrati", pur prevedendo un certo calo nel numero complessivo degli iscritti nei conservatori, ritengono che, soprattutto tenendo conto che ci sarà una fase transitoria di almeno un quinquennio, gli impegni didattici relativi al portare a compimento i corsi tradizionali, nonché gli insegnamenti per i I e i II livelli, per i master post-diploma, per i corsi di specializzazione così come previsti dai nuovi ordinamenti didattici (cfr. in particolare DPR 212 del 8 luglio 2005 e DM 124 del 30 settembre 2009), nonché le attività di produzione e di ricerca previste negli ordinamenti statutarî dei conservatori sono tali da occupare pienamente il monte ore di servizio previsto dal contratto nazionale. Non ci sarà quindi nessun rischio di soprannumerarietà.

Una cosa è certa: l'attivazione del Liceo musicale e coreutico è un tassello fondamentale della riforma del sistema della formazione musicale, dal momento che la legge 508 del 1999 ha stabilito che, in conformità alle decisioni in ambito europeo, i conservatori di musica si dovranno occupare solo della formazione post-secondaria. Il nuovo sistema prevede quindi, sul piano strutturale, la Scuola media a indirizzo musicale, il Liceo musicale e coreutico, il Conservatorio.

E' opportuno comunque tener ben presente quanto stabilito dall'Art. 2, comma 8, della legge 508: *«I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore»*. I conservatori quindi possono attivare "corsi di formazione musicale di base" (che non necessariamente debbono coincidere sul piano dei tempi e dei contenuti con gli ex periodi inferiore e medio dei corsi tradizionali) per gli studenti delle scuole medie e dei licei, ma, appunto, solo "fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore".

La domanda (ovvia) che sorge spontanea è: l'attivazione, nell'a.s. 2010-2011, delle quaranta sezioni di liceo musicale (di cui parleremo dettagliatamente nel prossimo paragrafo) costituisce la prevista "entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore"?

Personalmente sono per rispondere decisamente di no!

Non mi pare proprio che si possa parlare di "riordino del settore" con riferimento alla quaranta sezioni di liceo musicale e coreutico su tutto il territorio nazionale, tanto più che, come vedremo meglio in seguito, sembra che le sezioni musicali vengano attivate "in via sperimentale". Di riordino del settore si potrà parlare solo quando i licei musicali saranno in grado, sulla base di una loro qualificata presenza su tutto il territorio nazionale, di soddisfare la domanda di un numero di studenti almeno pari a quello attualmente iscritto nei corsi inferiori e medi dei conservatori, che per l'anno accademico 2008-2009 era di circa 28.000 unità. Le quaranta sezioni di liceo musicale che verranno attivate nell'a.s. 2010-2011 potranno, se va bene e se vogliamo essere molto ottimisti, raccogliere tutt'al più (nelle classi prime) circa 3.000 studenti. Significa quindi che la "data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore" non può essere il settembre 2010!

E allora i conservatori possono continuare a proporre ancora per diversi anni i cosiddetti "corsi di base", anche per offrire alle famiglie quella opportunità di "diritto allo studio" musicale che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini.

C'è poi un punto importante da non dimenticare: è quanto previsto sempre dal Decreto legislativo 226/2005, Articolo 24: *«Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi»*.

Ecco una norma che, per essere applicata, non sembra esigere ulteriori decreti ministeriali, e quindi i conservatori e gli IMP potrebbero da subito attivare, in convenzione con le scuole – si badi bene – sia del primo ciclo (ex elementari e medie) che del secondo ciclo (licei e istituti di istruzione e formazione professionale) questi "laboratori musicali" con una duplice finalità: da un lato "favorire la diffusione della cultura musicale", dall'altro organizzare attività specificamente mirate alla "valorizzazione dei talenti".

Onde evitare equivoci dico subito che questi “laboratori musicali” non dovrebbero sostituire le Scuole medie a indirizzo musicale o i Licei musicali. In prima istanza i conservatori dovrebbero sollecitare e sostenere, nell’ambito del proprio territorio, l’istituzione del maggior numero di SMIM e almeno un liceo musicale per provincia. Ma, in attesa che questo avvenga, o anche in aggiunta alle SMIM e ai licei, non vedo perché non si possa utilizzare questa disposizione normativa che, ripeto, non ha bisogno di ulteriori decreti ministeriali, ma può essere applicata utilizzando l’autonomia di cui sia le istituzioni scolastiche che i conservatori sono dotati.

Anche questa iniziativa dovrebbe comunque essere collocata in un quadro organico relativo a un “sistema” di formazione musicale integrato, sistema che dovrebbe vedere a livello territoriale (provincia o regione) la messa in rete delle istituzioni che appunto si occupano della educazione-formazione-istruzione musicale, in modo da ottimizzare risorse umane, finanziarie, strutturali. Il sistema di rete permetterebbe di progettare, sviluppare, monitorare al meglio i vari percorsi formativi.

2. Quanti e dove?

Per il Liceo musicale e coreutico è stabilito un numero preciso di “sezioni” da attivare (Schema di Regolamento art. 13, comma 6): *«In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico»*. Per l’attivazione di queste sezioni si terrà conto delle sperimentazioni in atto, come indicato nell’Allegato I, e come specificato all’art. 13, comma 3: *«I percorsi sperimentali musicali e coreutici confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente decreto a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011»*.

Non è dato sapere qual è il criterio con cui si è arrivati al numero di 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e nemmeno è dato sapere, almeno fino a questo momento, quale sarà la suddivisione su base regionale, tenendo conto di quanto specificato dal già citato comma 6 dell’art. 13, relativo alla prima applicazione: *«Le predette sezioni sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all’art 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intersa di cui all’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»*.

In realtà il regolamento lascia aperta (teoricamente) una porta per l’attivazione di ulteriori sezioni: *«Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare»*. In pratica ci si affida a un successivo (improbabile???) reperimento di risorse economiche aggiuntive.

3. Come?

C’è un punto che sembra essere sfuggito a molti commentatori (e forse anche a qualche commissione ministeriale): per l’attivazione del Liceo musicale e coreutico il Decreto legislativo 226/2005 prefigura una fase sperimentale e, sembrerebbe, “solo” in convenzione con i conservatori. Infatti all’art. 27, comma 8 si afferma: *«In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all’art. 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica»*. Sembrerebbe quindi, lo ripeto, che, in prima applicazione, a differenza di tutti gli altri licei, quello musicale e coreutico potrà essere attivato solo “in via sperimentale” e “sulla base di apposite convenzioni” con i conservatori e gli IMP.

In effetti all’art. 13, comma 8 dello Schema di regolamento si stabilisce che: *«L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento, assicurate attraverso apposite convenzioni con i conservatori di musica ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508 [NdR: “g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”], intese con le regioni o gli enti locali, oppure mediante eventuali risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche o in presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello specifico strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di liceo musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti»*.

Prima di commentare questo comma è forse utile, per completezza riportare anche il comma 9 dello stesso articolo 13: «*Per l'insegnamento di strumento musicale si può altresì provvedere, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270 [NdR: in realtà l'anno è il 1982!; è l'articolo che stabilisce le modalità del conferimento delle supplenze annuali], mediante personale docente con contratto a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado purché in possesso di titolo specifico riguardante la classe di abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni organiche definite a livello regionale*».

Vediamo in dettaglio alcune questioni.

3.1 Le "necessarie risorse professionali"

Tali risorse, secondo lo Schema di regolamento, possono essere reperite:

- attraverso convenzioni con i conservatori;
- intese con le regioni o gli enti locali;
- mediante eventuali risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni scolastiche
- in presenza di personale fornito di diploma di conservatorio nello specifico strumento ed inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
- utilizzando docenti di educazione musicale della scuola media purché in possesso anche della abilitazione in A077.

Mi sembra che la questione sia abbastanza ingarbugliata e per niente chiara. Non si capisce ad es. se esiste un criterio univoco e/o prioritario, per stabilire chi ha la precedenza per l'affidamento dell'incarico: i docenti del conservatorio con cui è attivata la convenzione, o i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento? E ancora: che significa "intese con le regioni o gli enti locali"? Intese finanziarie per pagare i docenti che vengono assunti? Tra l'altro occorre segnalare che per quanto riguarda le risorse finanziarie si parla non di "certe" risorse, ma di "eventuali" risorse delle singole istituzioni [NdR: in una precedente bozza si diceva addirittura che "Il liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, ..."]. Questa dizione sembra scomparsa dalla bozza diffusa in internet sul sito citato...].

Quanto stabilito dallo *Schema di Regolamento* relativamente alle convenzioni con i conservatori sembra però far riferimento solo ai docenti di strumento (cfr. art. 13 comma 8), mentre niente si dice per le "necessarie risorse professionali" relative alle altre discipline previste nel piano di studi (senza contare che in "Esecuzione e interpretazione" dovrebbe essere compreso anche "Canto"): Teoria e composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d'insieme, Nuove tecnologie. Come verranno individuati i docenti per queste discipline, visto tra l'altro che per alcune di queste finora non era nemmeno prevista nessuna classe di abilitazione? Il rischio è che si creino di nuovo delle situazioni abnormi, con docenti non abilitati che insegnano su nuove cattedre, perpetuando quelle situazioni di precariato che altri dispositivi ministeriali vorrebbero scardinare! C'è da aspettarsi gliennesimi contenziosi con l'amministrazione pubblica...

C'è comunque un problema fondamentale: e se i conservatori non intendono attivare le convenzioni (non sono obbligati! la legge 508 parla di "facoltà di convenzionamento", non di obbligo) che succede? Non dimentichiamo poi che le convenzioni vanno attivate "nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione" (cfr. sempre legge 508, richiamata dallo *Schema di regolamento*), e che i docenti di strumento dei conservatori hanno, nella maggior parte dei casi, l'orario cattedra già impegnato con i propri studenti dei corsi di I e di II livello, nonché con gli studenti ancora iscritti a vecchi corsi ordinamentali (oltre che dover impiegare il proprio tempo per i compiti specifici previsti dall'ordinamento del conservatorio: produzione artistica e ricerca – cfr. legge 508).

Si dovrebbe quindi chiedere ai docenti di strumento di fare delle ore in più sia per le lezioni, sia per partecipare, come dovrebbe essere loro compito, agli organi collegiali del liceo (o si esimeranno i docenti del conservatorio dal partecipare ad es. ai consigli di classe?). Ma va precisato che nessun docente può essere obbligato a fare ore in più oltre il proprio monte ore stabilito per contratto. Domanda: qualcuno (al Ministero) ha azzardato una ipotesi di spesa relativamente alla attivazione di una sezione di Liceo musicale al completo delle classi di Esecuzione e interpretazione (Strumento e canto), Teoria e composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d'insieme, Nuove tecnologie? E ha verificato se i costi relativi sono sostenibili "nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione"?

A parte comunque gli aspetti di ordine contrattuale (i docenti non possono essere obbligati a fare delle ore

in più oltre il proprio monte ore) e finanziario (le ore in più vanno comunque pagate, e allora si tratta di vedere se un consiglio di amministrazione è disponibile a usare le poche risorse attribuite alla propria istituzione – dopo il taglio del 40% effettuato dal governo sui bilanci dei conservatori! – per sostenere un'altra istituzione!), c'è poi una questione di carattere strutturale e ordinamentale: qual è il fondamento giuridico che rende possibile che un docente del sistema AFAM possa contemporaneamente essere docente delle scuole secondarie superiori? In questo caso l'utilizzo dei docenti di conservatorio nei licei non si configurerebbe come crumiraggio nei confronti dei tanti aventi diritto di insegnare nei licei?

Si dovrebbe almeno, sulla base di quanto sopra accennato, stabilire una priorità nelle utilizzazioni: innanzitutto si affidano gli incarichi di insegnamento ai docenti che già operano nelle scuole secondarie di II grado; poi si chiamano i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; poi si chiamano gli abilitati dei bienni a indirizzo didattico ma non inseriti (per motivi vari) nelle graduatorie ad esaurimento; poi, se necessario, e in via transitoria, si può anche ricorrere ai docenti di conservatorio, in attesa dei nuovi abilitati nei nuovi corsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti (cfr. documento "commissione Israel"). E' una ipotesi praticabile? A me sembra di sì, e anche di buon senso. Ma lo schema di regolamento non la prevede.

Un ulteriore capitolo sulle "risorse professionali" riguarda tre questioni fondamentali: *la ridefinizione delle classi di concorso, il sistema della formazione iniziale dei docenti, il sistema di reclutamento.*

In merito alla ridefinizione delle classi di concorso, la bozza che è circolata in rete prospetta alcune soluzioni condivisibili, altre meno, come pure il documento relativo alla formazione iniziale dei docenti lascia in sospeso alcune questioni non irrilevanti. Mentre poco si sa in merito al nuovo sistema di reclutamento del personale della scuola. Su questi temi conviene allora attendere le bozze definitive dei previsti decreti ministeriali, per non rischiare di fare discorsi che potrebbero essere smentiti il giorno successivo. In ogni caso c'è una questione che non va sottovalutata: l'utilizzazione e la eventuale riconversione professionale dei docenti (di ruolo e/o precari) che finora hanno, a vario titolo, insegnato musica e/o strumento musicale in vari ordini di scuola secondaria superiore. Se non si vogliono scatenare guerre tra poveri sarà bene che la questione venga esaminata con attenzione sia da parte del ministero che da parte sindacale.

Trovo comunque grave che il Ministero rimandi a decreti successivi alcune norme fondamentali (cfr. art. 13 comma 11) e non proceda contestualmente alla emanazione di dispositivi che invece sarebbe opportuno fossero non solo armonizzati, ma anche definiti contemporaneamente, in quanto strettamente correlati l'uno con l'altro.

3.2 Il piano degli studi e il profilo di uscita

Per quanto riguarda il piano degli studi e l'articolazione dell'orario le discussioni che si sono sviluppate riguardano ovviamente la presenza/assenza di alcune discipline tra le "attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti", o la quantità di ore da assegnare alle discipline specifiche dell'indirizzo musicale (più ore a storia della musica, ecc.).

A me pare che, al di là delle scelte che alla fine verranno adottate e che comunque lasceranno alcuni soddisfatti e altri scontenti, la questione da sottolineare non è tanto la "quantità" di ore assegnata alle singole discipline, quanto piuttosto la capacità che i docenti avranno di elaborare progetti interdisciplinari, di "spezzare" la rigidità dell'orario disciplinare per muoversi in una logica e in una metodologia di "laboratorio culturale" e di "laboratorio artistico", operando quelle connessioni tra sapere - saper fare - saper essere - saper comunicare che sole permettono di sviluppare quella competenza di cittadinanza che viene indicata come finalità generale della formazione liceale, e che è ben esplicitata anche nell'Art. 2, comma 2 del Regolamento: *«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro».*

Si potrà anche decidere di dare un'ora in più a Storia della musica, o di assegnare un orario ben differenziato tra primo e secondo strumento, o di utilizzare quel 20-30% del monte ore complessivo (cfr. Art. 10 comma 1 c) per inventarsi qualche nuova disciplina; ma la "qualità" di un Liceo musicale e coreutico si misurerà non tanto sulla quantità e sull'efficacia della singola disciplina (cosa comunque opportuna), quanto sulla qualità dei "circoli virtuosi" che produrranno esperienze significative nei settori

della produzione e della fruizione di eventi musicali culturalmente validi.

Per quanto riguarda il “profilo d’uscita”, innanzitutto va considerato il fatto che esiste un profilo comune a tutti i licei, secondo quanto definito nell’articolo 2 comma 1: *«I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo n. 226 del 2005»*.

Tutti i licei, quindi anche il musicale e coreutico, devono garantire una formazione che permetta l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze indicate nel “profilo” di cui all’allegato A. Si può discutere se tale “profilo” sia condivisibile o meno; il dato di fatto, che personalmente condivido, è la necessità di delineare un “profilo di uscita” comune a tutti i licei.

Già questo fa capire che gli “studi musicali” dovranno integrarsi con altri “studi” che non potranno essere considerati aggiuntivi o secondari (come finora erano considerati nel curriculum formativo degli studenti dei conservatori di musica). Non cogliere questa profonda innovazione (che ha importanti fondamenti pedagogici, culturali, antropologici, filosofici, scientifici) significa perpetuare una scissione tra il sapere e la cultura musicale e gli altri saperi/culture necessari a vivere con consapevolezza e completezza nel XXI secolo.

Per ogni liceo è poi previsto uno specifico profilo attinente alla tipologia dei diversi indirizzi. Anche in questo caso però è interessante rilevare quanto affermato all’art. 2 comma 5, relativamente al raccordo tra profilo di uscita dal liceo e accesso agli studi post-secondari: *«Nell’ambito dei percorsi liceali, le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio (- ricordo che il quinquennio liceale è strutturato in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo anno -), anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage»*.

Si tratterà quindi di trovare modalità, tempi e forme per un raccordo tra il profilo d’uscita del liceo musicale e il profilo d’entrata ai trienni dei conservatori di musica: immagino che non si tratterà solo e primariamente di definire “sulla carta” i programmi degli esami di ammissione ai trienni a cui i licei dovrebbero far riferimento, ma piuttosto dovrebbe essere attivato, anche in questo caso, un “circolo virtuoso” tra i docenti delle due diverse istituzioni in modo da mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per approfondire e sviluppare le conoscenze-abilità-competenze richieste.

Conclusioni

Un collega mi ha scritto che il nostro paese potrebbe essere ribattezzato “Il Paese delle prime applicazioni”. In effetti, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico abbiamo visto che questa dizione “in prima applicazione” ricorre spesso. Rimane solo da augurarsi che quanto previsto al comma 4 dell’art. 12 relativo a “Monitoraggio e valutazione di sistema” [*«I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»*] permetta, dopo il primo triennio, di uscire dalla fase sperimentale prevista per il liceo musicale e coreutico.

Personalmente mi auguro anche che non venga meno lo sforzo di tutti coloro che, pur nella diversità di sfumature e/o di proposte risolutive relativamente al problema della formazione musicale nel nostro Paese, auspicano una maggiore organicità, sistematicità, diffusione, articolazione degli studi musicali in ogni ordine e grado di scuola, convinti che “Fare musica tutti” (come titola il documento del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica – cfr. al [sito del Comitato](#)) sia un obiettivo non solo auspicabile, ma raggiungibile, se solo si fosse tutti un po’ più convinti che le energie e le risorse (anche economiche) che lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali mettono a disposizione per l’educazione-formazione-istruzione musicale non sono una spesa ma un investimento: per la cultura, per il benessere, per la democrazia.